



Istituto Nazionale di Statistica

INCARICHI DIRIGENZIALI

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ

(Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39)

1. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3, comma 1	
<i>Coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono assumere:</i>	
a)	la carica di amministratore di vertice nelle amministrazioni statali;
b)	la carica di amministratore di ente pubblico di livello nazionale;
c)	incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici.

Durata dell'inconferibilità (Art. 3, commi 2 e 3):		
Reati di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 97/2001 ¹ (articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 – reati propri della Guardia di Finanza)	Permanente: nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo a seguito di una condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;	Temporanea: stessa durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
Altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale	Come sopra	Equivalente al doppio della pena inflitta, massimo 5 anni: per gli altri casi (no interdizione, no interruzione del lavoro per motivi disciplinari).

¹ Peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio



Istituto Nazionale di Statistica

2. Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4, comma 1	
<i>A colui che, nei due anni precedenti, abbia svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico, ovvero abbia svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non può essere conferito l'incarico:</i>	
a)	amministrativo di vertice nelle amministrazioni statali
b)	di amministratore di ente pubblico di livello nazionale
c)	dirigenziale esterno, comunque denominato, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento

3. Ulteriori elementi informativi sull'inconferibilità

Art. 3, commi 4, 5, 6, 7
<i>Al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione, ad esclusione dei seguenti:</i> • gestione delle risorse finanziarie, • acquisizione di beni, servizi e forniture • concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati • incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo.
La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento
Il contratto reattivo all'incarico attribuito a soggetto esterno all'amministrazione è sospeso nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati elencati nel presente documento
Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico
La sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità
All'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico
La sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd <<patteggiamento>>), è equiparata alla sentenza di condanna